

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1396-A

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE **(FINANZE E TESORO)**

Comunicata alla Presidenza il 27 settembre 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (*)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 2144)

approvato dalla Camera dei deputati l'8 maggio 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 maggio 2002*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 6^a Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale*

(*) Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

INDICE

– articolo 1	<i>Pag.</i>	3
– articolo 2	»	5
– articolo 3	»	19
– articolo 4	»	73
– articolo 5	»	104
– articolo 6	»	114
– articolo 7	»	122
– articolo 8	»	135
– articolo 9	»	145
– articolo 10	»	157
– proposte di coordinamento	»	162

Art. 1.**1.1****Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Riforma del sistema fiscale statale».

1.2**Respinto**

D'AMICO, CASTELLANI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (Norme di programma per la definizione e l'attuazione di una riforma del sistema fiscale statale). - 1. Al fine di realizzare una riforma organica del sistema fiscale statale, secondo i principi e le finalità di cui alla presente legge, il Governo indica nel Documento di programmazione economica e finanziaria, relativo al triennio successivo l'anno di entrata in vigore della presente legge, le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione statale.

2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, come 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vengono stabiliti:

a) il valore delle aliquote e degli scaglioni, nonché delle deduzioni e delle detrazioni, a valere per i successivi esercizi;

b) le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP.

3. Il Documento di programmazione economica e finanziaria di cui al comma 1 indica l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge».

1.3**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale sta-

tale.» e sostituire le parole: «Il nuovo sistema,» con le seguenti: «Il nuovo sistema fiscale statale».

1.4

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, dopo la parola: «statale», aggiungere le seguenti: «sulla base di criteri di progressività».

1.5

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BONAVITA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «sulla base di criteri di progressività».

1.6

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BONAVITA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene al rispetto delle norme di cui al titolo V della Costituzione e stabilisce forme di compartecipazione, di carattere non aggiuntivo, al gettito delle principali imposte erariali, destinate al finanziamento di regioni ed enti locali».

1.7

Respinto

BRUNALE, D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, CASTELLANI, CADDEO, MORANDO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene al rispetto delle norme di cui al Titolo V della Costituzione e stabilisce forme di compartecipazione al gettito delle principali imposte erariali, destinate al finanziamento di regioni ed enti locali».

1.0.1**Dichiarato inammissibile**

NANIA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il personale addetto alle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell'ambito del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 2.**2.1****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo 2.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

2.2**Respinto**

TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, D'AMICO, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Codificazione). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il codice che ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello Statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti stessi. Le commissioni possono chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle commissioni.

3. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 2, la proroga del termine per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al citato comma 2, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 2, il parere si intende espresso favorevolmente.

4. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente».

2.3**Respinto**

BONAVITA, D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il codice ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212».

2.4**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il codice ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212».

2.5**Respinto**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La parte generale del codice reca, quali principi generali del sistema fiscale, le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212».

2.6**Respinto**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La parte generale del codice reca, quali principi generali del sistema fiscale, le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di:

- a) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
 - b) efficacia temporale delle norme tributarie;
 - c) divieto di utilizzo del decreto-legge in materia tributaria;
 - d) informazione del contribuente;
 - e) conoscenza degli atti e semplificazione;
 - f) chiarezza e motivazione degli atti;
 - g) tutela dell'integrità patrimoniale;
 - h) rimessione in termini;
 - i) tutela dell'affidamento e della buona fede;
 - j) potere di interpello del contribuente;
 - k) diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali;
 - l) funzioni e poteri del Garante dei contribuenti;
 - m) codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie».
-

2.7**Decaduto**

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo le parole: «La parte generale ordina il sistema fiscale» inserire le seguenti: «sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e».

2.8**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BONAVITA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «principi» aggiungere le seguenti: «costituzionali di progressività fiscale e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

2.9**Decaduto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «principi» aggiungere le seguenti: «di progressività».

2.10**Respinto**

D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «principi» aggiungere le seguenti: «di progressività».

2.11**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «uguaglianza», inserire le seguenti: «e di progressività».

2.12**Decaduto**

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) recepimento delle norme contenute nella legge 27 luglio 2000 n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"».

2.13**Respinto**

D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «si adeguano», inserire le seguenti: «al principio costituzionale che il sistema tributario è uniformato a criteri di progressività e».

2.14**Accolto**

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo, TURCI, CASTELLANI, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, D'AMICO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «le norme fiscali», inserire le seguenti: «, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio

2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente,».

2.15

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BONAVITA

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «principi», aggiungere le seguenti: «di progressività».

2.16

Respinto

RIPAMONTI, TURCI, D'AMICO, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «principi», aggiungere le seguenti: «di progressività».

2.17

Assorbito

BRUNALE, RIPAMONTI, TURCI, D'AMICO, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «principi», aggiungere le seguenti: «confermando quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212».

2.18

Decaduto

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e dei revisori contabili».

2.19**Decaduto**

TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) Abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti abilitati o di centri di servizi anche per conto di altri intermediari obbligati ad effettuare il servizio di trasmissione telematica».

2.20 (v. testo 2)

D'AMICO, CASTELLANI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.20 (testo 2)**Accolto**

D'AMICO, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) è previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta».

2.21**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BONAVITA

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «minimizza il sacrificio del contribuente» con le seguenti: «determina il rapporto equo e corretto tra il contribuente e l'amministrazione dello Stato».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'arti-

colo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

2.22

Decaduto

TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione di modalità, termini e adempimenti uniformi per quanto riguarda i tributi locali, al fine di garantire l'effettiva semplificazione degli adempimenti».

2.23

Decaduto

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) è prevista la definizione del concordato preventivo entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda indipendentemente dall'anno di riferimento della stessa».

2.24

Decaduto

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) Il concordato preventivo è definito entro un termine stabilito dalla data di presentazione della domanda indipendentemente dall'anno di riferimento della stessa».

2.25

Decaduto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.26

Accolto

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;».

2.27

Decaduto

TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) esclusione dalla punibilità e riformulazione della definizione di violazione formale».

2.28

Decaduto

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) introduzione di una normativa generale anti-elusione e previsione di adeguate normative e programmi di lotta all'evasione e alla frode fiscale».

2.29**Respinto**

BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, D'AMICO, BRUNALE, GIARETTA, PASQUINI,
MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) introduzione di una normativa generale anti elusione e previsione di adeguate normative e programmi di lotta all'evasione e alla frode fiscale».

2.30**Precluso**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis. introduzione di una normativa generale anti-elusione e previsione di adeguate normative di lotta all'evasione e alla frode fiscale.».

2.31**Respinto**

BONAVITA, D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, GIARETTA, PASQUINI,
MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.32**Respinto**

CASTELLANI, DE PETRIS, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE,
PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) la sanzione fiscale penale è sempre applicata nei casi di frode con danno per l'erario».

2.33**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BONAVITA

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: «solo nei casi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nei casi di frode e in tutti gli altri casi previsti dalla legge».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

2.34**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «solo nei casi di frode e di effettivo rilevante», con le seguenti: «in tutti i casi di frode e di».

2.35**Respinto**

GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire la lettera n), con la seguente:

«n) è prevista l'introduzione di norme che, distinguendo tra ambiti assistenziali e ambiti imprenditoriali, ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche».

2.36**Accolto**

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di solidarietà sociale».

2.37**Accolto**

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di solidarietà sociale».

2.38**Decaduto**

PASINATO

Al comma 1, lettera n), aggiungere, alla fine, dopo la parola: «etiche», le seguenti: «, per promuovere una cultura etico-economica e distinguere fra ambiti assistenziali e ambiti imprenditoriali, al fine di favorire uno sviluppo equilibrato nel pianeta».

2.39**Decaduto**

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

«n-bis) inserimento nel codice delle agevolazioni fiscali esistenti, qualora il regime ordinario di imposizione non risulti più favorevole al contribuente;

n-ter) abrogazione tacita di tutte le norme legislative e regolamentari non espressamente richiamate nel codice».

2.40

Respinto

DE PETRIS, GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, BONAVITA, CASTELLANI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* sono introdotte qualificate forme di fiscalità ambientale che dovrà realizzare un prelievo sostitutivo a quello ordinario lasciando inalterata la pressione tributaria al fine di favorire lo sviluppo di attività produttive di beni e servizi ecologicamente compatibili».

2.41

Decaduto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 2, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

2.42**Respinto**

TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI,
MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Sopprimere il comma 3.

2.43**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 3.

2.44**Respinto**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE,
PASQUINI, GIARETTA

Al comma 3, sopprimere le parole: «e mai da leggi speciali».

2.45**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 3, sostituire le parole: «e mai da leggi speciali», con le
seguenti: «da leggi approvate dal Parlamento».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'arti-
colo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2
dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'arti-
colo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli arti-
coli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipen-
denti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

Art. 3.

3.1

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

3.2

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

All'articolo 9, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verificino scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche».

3.3

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

3.4

Respinto

TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Dato l'obiettivo di ridurre in maniera sostanzialmente uniforme l'imposizione per tutti i contribuenti, sia per livello di reddito che per categoria economica e per area geografica, e di aumentare il reddito disponibile dei soggetti meno abbienti non sottoposti ad alcun prelievo fiscale ovvero soggetti ad un'imposizione modesta, la riforma dell'imposta sul reddito si articola come segue:

a) Per quanto riguarda l'imponibile:

1) esclusione dall'imposizione di un livello di reddito personale non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei familiari a carico del contribuente in modo da consentire l'esclusione dall'imposizione di un reddito fino a 15 mila euro per un nucleo familiare di due persone, fino a 17-18 mila euro per un nucleo con tre persone e fino a 20-22 mila euro per un nucleo familiare con quattro persone; garanzia che i livelli di esclusione siano gli stessi per tutti i contribuenti titolari di redditi da lavoro e pensione;

2) semplificazioni ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

3) determinazione delle detrazioni in funzione dei seguenti criteri: famiglia con particolare riferimento alla presenza di minori, anziani e portatori di handicap, casa con parità di trattamento tra proprietari e conduttori e con particolare riferimento al recupero edilizio ed alla manutenzione, sanità, istruzione, formazione, ricerca, assicurazioni, previdenza,

collaborazioni familiari ed assistenza con particolare riferimento a quella rivolta in favore dei soggetti non autosufficienti, erogazioni liberali a favore di organizzazioni *non profit*, volontariato, associazioni, fondazioni e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;

4) previsione di una speciale detrazione per i costi sostenuti per la produzione dei redditi da lavoro dipendente;

5) riduzione del numero degli scaglioni prevedendo un'aliquota iniziale uguale a zero ed aliquote intermedie tali da ridurre il peso fiscale oltre che sui redditi bassi anche su quelli medi e fino ad un'aliquota massima del 40 per cento;

6) riconoscimento di un credito d'imposta rimborsato ai contribuenti che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile o che non siano in grado di utilizzare pienamente le detrazioni. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o Ente pubblico, oppure erogato da sostituto d'imposta privato che contestualmente ha titolo a rivalersi in sede di conguaglio fiscale per la cifra corrispondente; in ogni altro caso i soggetti ricevono un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

7) per la determinazione del reddito d'impresa imponibile, incluso il reddito delle società di persone, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina delle imposte sul reddito delle società;

8) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

b) per quanto riguarda il regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) applicazione di un'aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base del principio di tassazione del risultato di gestione;

4) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;

5) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate;

c) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonchè il differi-

mento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione del fatturato, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo altresì l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività di lavoro autonomo;

d) contenimento del costo complessivo della riforma a regime dell'imposta sul reddito entro il limite dei 20 mila milioni di euro;

e) prima applicazione della riforma di cui al presente articolo sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 e sua attuazione prioritaria dal sistema di imposta negativa di cui alla lettera a), punto 5), ed a partire dalle fasce di reddito più basse.

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale.

3. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati i valori delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni secondo le indicazioni previste dal seguente articolo. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti».

3.5

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «a due le aliquote» fino alla fine del comma con le seguenti: «gradualmente, nel rispetto del principio di progressività, a quattro le aliquote fiscali, è fissata a 10.000 euro annui la quota di reddito personale esente da imposte, l'articolazione da realizzare sarà la seguente:

"1) 18 per cento fino a 16.000 euro;

2) 31 per cento fino a 31.000 euro;

3) 37 per cento fino a 68.000 euro;

4) 43 per cento oltre 68.000 euro.

1-bis. Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

a) deduzione e detrazioni per casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza, *no profit*, volontariato, confessioni religiose, nel rispetto per ciascuna voce quanto meno del risultato precedentemente appli-

cato per i lavoratori dipendenti, a contratto di collaborazione e autonomi, concentrando le maggiori deduzioni sui livelli di reddito bassi e medi;

b) modifica annuale del livello di reddito esente da imposte a 10.000 euro sulla base del livello di inflazione reale. Articolazione delle deduzioni per oneri familiari a livelli proporzionali secondo le norme attualmente in vigore e con variazione annuale indicizzata all'inflazione reale;

c) istituzione di una ulteriore deduzione forfettaria per ulteriori spese per produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;

d) inclusione graduale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, nel rispetto delle normative contro la doppia imposizione;

e) regime fiscale differenziato più favorevole per una parte della retribuzione dei lavoratori commisurata ai risultati dell'impresa derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi"».

3.6

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «Dato l'obiettivo» fino alla fine del numero 1 della lettera b) con le seguenti: «La riforma dell'imposta sul reddito deve articolarsi come segue:

- 1) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;
- 2) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;
- 3) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 33 per cento;
- 4) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;
- 5) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 per cento».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli ar-

ticoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

3.7

Respinto

TURCI, D'AMICO, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «Dato l'obiettivo», inserire le seguenti: «, da raggiungere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

3.8

Accolto

FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali;

a-bis) conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;».

3.9

Respinto

PASINATO, COSTA

Al comma 1, lettera a), prima della parola: «inclusione», aggiungere le seguenti: «istituzione di enti di aiuto allo sviluppo e» e dopo la parola: «imposta» aggiungere le seguenti: «degli stessi e».

3.10**Respinto**

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta», aggiungere le seguenti: «delle persone fisiche, delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e degli altri soggetti all'attuale regime dell'Irpef».

3.11**Respinto**

BRUNALE, D'AMICO, RIPAMONTI, TURCI, GIARETTA, BONAVITA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) identificazione, in funzione della soglia di povertà determinata dall'Istat, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione e correlato al numero di familiari a carico».

3.12**Respinto**

RIPAMONTI, D'AMICO, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) identificazione di un livello di reddito minimo personale, pari a 11.000 euro e correlato al numero di familiari a carico del contribuente, escluso da imposizione;».

3.13**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale» con le seguenti: «di un livello di reddito minimo personale, pari a 7.500 euro e correlato al numero di familiari a carico del contribuente».

3.14**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione» con le seguenti: «determinata dall'ISTAT, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione e correlato al numero di familiari a carico».

3.15**Respinto**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «reddito minimo personale escluso da imposizione» con le seguenti: «reddito minimo escluso da imposizione riferito al nucleo familiare come individuato dall'ISTAT ai fini del censimento della popolazione».

3.16**Respinto**

CASTELLANI, D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «reddito minimo personale» con le seguenti: «reddito minimo familiare».

3.17**Accolto**

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «un livello di reddito minimo personale», inserire le seguenti: «, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta.».

3.18**Respinto**

DE PETRIS, CASTELLANI, D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «reddito minimo personale» aggiungere le seguenti: «e familiare».

3.19**Respinto**

DE PETRIS, D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, pari a 11.362 euro».

3.20**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.21**Respinto**

D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.22**Respinto**

D'AMICO, DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.23**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 2), 3) e 4) con il seguente:

«2) definire deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 62.000 euro relative agli interessi passivi per mutui contratti per acquisto e ristrutturazione di prima casa di abitazione, istruzione universitaria, disagiata sede per lavoratori dipendenti, nonché deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 130.000 euro relative a spese inerenti l'assistenza agli anziani, a soggetti portatori di *handicap*, fisici e psichici, a soggetti portatori di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9.

All'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

3.24**Respinto**

D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;».

3.25**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;».

3.26**Respinto**

RIPAMONTI, BRUNALE, D'AMICO, TURCI, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ispirate alle scale di equivalenza».

3.27**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «ispirate alle scale di equivalenza».

3.28**Respinto**

D'AMICO, DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) l'articolazione delle deduzioni deve garantire per tutti i contribuenti un grado di progressività almeno pari a quello garantito dal regime fiscale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.29**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «famiglia, con» aggiungere le seguenti: «mantenimento del valore delle detrazioni trasformate in deduzioni e».

3.30**Respinto**

BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, D'AMICO, BRUNALE, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «famiglia con» aggiungere le seguenti: «mantenimento del valore delle detrazioni trasformate in deduzioni e».

3.31**Respinto**

BALBONI, KAPPLER

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento» aggiungere le seguenti: «alla facoltà per i coniugi di optare per la tassazione congiunta, con imputazione ad entrambi in quote eguali della somma dei redditi prodotti singolarmente.».

3.32**Accolto**

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «con particolare riferimento», inserire le seguenti: «alle famiglie monoreddito.».

3.33**Respinto**

DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVITA, GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «dei figli», inserire le seguenti: «ovvero delle persone a carico.».

3.34**Respinto**

TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «casa», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alla deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale».

3.35**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «casa» aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento alla deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale».

3.36**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «casa» aggiungere le seguenti: «, in particolare relativamente alla previsione della detraibilità, modulata in base al reddito, dell'ICI dall'imposta lorda per l'abitazione principale».

3.37**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «casa», inserire le seguenti: «con particolare riferimento al recupero edilizio e alla manutenzione realizzato con materiali ecologici e impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili».

3.38**Respinto**

RIPAMONTI, BRUNALE, D'AMICO, TURCI, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), al numero 3), dopo la parola: «casa», aggiungere le seguenti: «riqualificazione urbana e mobilità dei lavoratori».

3.39**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «casa», aggiungere le seguenti: «, riqualificazione urbana e mobilità dei lavoratori».

3.40**Respinto**

TAROLLI, EUFEMI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «casa», aggiungere le seguenti: «riqualificazione urbana».

3.41**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «istruzione», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento alla qualificazione e all'aggiornamento professionale del personale scolastico».

3.42**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BRUNALE

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «previdenza», inserire le seguenti: «, garantendo un uguale trattamento di deduzione per la previdenza regolata da leggi statali e per la previdenza integrativa istituita da leggi regionali».

3.43**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, BRUNALE

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «previdenza», inserire le seguenti: «statale e integrativa istituita da leggi regionali».

3.44**Respinto**

TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «previdenza», inserire le seguenti: «con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera».

3.45**Respinto**

GIARETTA, TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «previdenza», inserire le seguenti: «con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di invalidità per causa di servizio».

3.46**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «previdenza», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di invalidità per causa di servizio.».

3.47**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «assistenza», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento a quella ai non autosufficienti e».

3.48**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «assistenza», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento a quella ai non autosufficienti e».

3.49**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «attività svolta nel campo», inserire la seguente: «ambientale».

3.50**Respinto**

DE PETRIS, D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, GIARETTA, BONAVITA, CASTELLANI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «e scientifico» inserire le seguenti: «nonchè della tutela, valorizzazione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali».

3.51**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «e scientifico», inserire le seguenti: «nonchè della protezione degli animali».

3.52**Respinto**

DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «scientifico», inserire le seguenti: «, con previsione di ulteriori deduzioni relative ad erogazioni liberali a favore di organizzazioni non profit».

3.53**Respinto**

GIARETTA, CASTELLANI, BRUNALE

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «valorizzazione etica» con le seguenti: «attività destinate a finalità etiche».

3.54**Accolto**

FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «e di intese;», inserire le seguenti: «attività sportiva giovanile;».

3.55**Respinto**

D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «contribuzione a forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria derivanti da contratti collettivi nazionali di lavoro».

3.56**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «costi sostenuti per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario».

3.57**Respinto**

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «costi sostenuti per la cura degli animali d'affezione».

3.58**Respinto**

TURCI, CASTELLANI, BRUNALE, D'AMICO, RIPAMONTI, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) previsione parallelamente all'entrata in vigore, anche graduale, del nuovo livello di reddito esente, che i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, siano comunque garantiti anche ai soggetti che non abbiano reddito sufficiente per beneficiare della detrazione. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure da sostituto d'imposta privato che avrà titolo per la cifra corrispondente a rivalersi in sede di conguaglio fiscale. In ogni altro caso i soggetti riceveranno un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità stabilite entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. L'intervento a favore di questi soggetti incapienti avviene previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà. Questi interventi fiscali non possono andare a discapito degli interventi di natura assistenziale e sociale, già previsti o introdotti in futuro, a sostegno delle figure sociali più deboli, con i quali eventualmente si sommano».

3.59**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) previsione, parallelamente all'entrata in vigore, anche graduale, del nuovo livello di reddito esente, che i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, siano comunque garantiti anche ai soggetti che non abbiano reddito sufficiente per beneficiare della detrazione. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo

non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure da sostituto d'imposta privato che avrà titolo per la cifra corrispondente a rivalersi in sede di conguaglio fiscale. In ogni altro caso i soggetti riceveranno un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità stabilite entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. L'intervento a favore di questi soggetti incapienti avviene previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà. Questi interventi fiscali non possono andare a discapito degli interventi di natura assistenziale e sociale, già previsti o introdotti in futuro, a sostegno delle figure sociali più deboli, con i quali eventualmente si sommano;».

3.60

Respinto

RIPAMONTI, BONAVITA, D'AMICO, TURCI, BRUNALE, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) prevedere che i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari possano essere disposti come imposta negativa, cioè reddito aggiuntivo a disposizione dei soggetti interessati, previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà».

3.61

Respinto

CASTELLANI, GIARETTA, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, D'AMICO, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) il sistema delle deduzioni per i familiari a carico deve garantire il rispetto del principio di equità tributaria orizzontale;».

3.62**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) previsione di detrazioni di quote significative dell'imposta sul valore aggiunto dall'imposta sul reddito, tali da introdurre un contrasto di interessi che favorisca l'emersione di ampie quote di evasione fiscale».

3.63**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) previsione di inserire tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo quelli sostenuti dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario».

3.64**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) incidenza delle deduzioni inversamente proporzionale all'ammontare del reddito».

3.65**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi prevedendo, in ogni caso, riguardo ai percettori di reddito da lavoro dipendente, la deduzione per la contribuzione a forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria derivanti da contratti collettivi nazionali di lavoro».

3.66**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: «al fine di» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo, in ogni caso, riguardo ai percettori di reddito da lavoro dipendente, la deduzione per la contribuzione a forme integrative di previdenza derivanti da contratti collettivi nazionali di lavoro».

3.67**Respinto**

DE PETRIS, CASTELLANI, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: «meglio garantire» fino a: «imposizione» con le seguenti: «garantire per tali redditi una progressività dell'imposta maggiore di quella garantita dalla disciplina fiscale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.68**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: «meglio».

3.69**Respinto**

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: «meglio».

3.70**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «la progressività dell'imposta» aggiungere le seguenti: «, di aiutare chi è rimasto indietro».

3.71**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: «particolarmente».

3.72**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: «particolarmente».

3.73**Respinto**

EUFEMI, CUTRUFO

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «il nuovo livello d'imposizione» aggiungere le seguenti: «Fanno eccezione a tale criterio le deduzioni per i familiari a carico che, quantificate in ogni caso in modo da garantire almeno il reddito minimo esente familiare di cui al punto 1, sono dirette ad assicurare l'equità tributaria orizzontale».

3.74**Respinto**

DE PETRIS, GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, BONAVITA, CASTELLANI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) possibilità per coloro che percepiscono redditi esclusi da imposizione di usufruire, mediante il riconoscimento di una imposta negativa, delle deduzioni previste al numero 3) della presente lettera».

3.75**Respinto**

RIPAMONTI, TURCI, D'AMICO, BRUNALE, CASTELLANI, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) possibilità anche per chi è percettore solo di un reddito personale escluso da imposizione di usufruire – mediante riconoscimento di una «imposta negativa» – degli effetti positivi delle deduzioni previste al punto 3) della presente lettera».

3.76**Respinto**

DE PETRIS, CASTELLANI, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) al fine di prevenire il fenomeno della cosiddetta "inca-pienza", previsione di idonei meccanismi di compensazione per il recupero dei benefici riconosciuti attraverso le deduzioni anche ai soggetti con livello di reddito esente da imposizione».

3.77**Respinto**

TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, BONAVITA, GIARETTA, BRUNALE, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) Previsione dell'obbligo di restituzione del drenaggio fiscale con apposita previsione nella legge finanziaria dell'anno successivo attraverso le modifiche degli scaglioni di reddito».

3.78**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) Previsione con decreto delegato dell'obbligo di restituzione del drenaggio fiscale con apposita previsione nella legge finanziaria dell'anno successivo attraverso le modifiche degli scaglioni di reddito».

3.79**Respinto**

RIPAMONTI, D'AMICO, TURCI, DE PETRIS, GIARETTA, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) previsione dell'obbligo di restituzione del drenaggio fiscale con apposita previsione della legge finanziaria relativa all'anno successivo».

3.80**Respinto**

D'AMICO, TURCI, DE PETRIS, GIARETTA, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, RIPAMONTI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) previsione di idonei meccanismi volti a neutralizzare integralmente gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito, in corrispondenza di variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati superiori al 2 per cento rispetto al valore medio dello stesso indice riferito allo stesso periodo dell'anno precedente».

3.81**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) indicizzazione al tasso di inflazione dei livelli massimi di deducibilità e degli scaglioni di reddito relativi alle deduzioni;».

3.82**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) istituzione di una specifica deduzione forfettaria per maggiori spese di produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;».

3.83**Respinto**

TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) Istituzione di una specifica deduzione forfettaria per maggiori spese di produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa».

3.84**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore relativi ai redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero, mediante l'esclusione dalla base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;».

3.85**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) istituzione di una specifica detrazione forfettaria dall'imposta lorda, non inferiore ai 450 euro, al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore, per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

- a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
 - b) all'acquisto di materiale informatico e di personale computer;
 - c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti.».
-

3.86**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 5), 6) e 7).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

3.87**Respinto**

EUFEMI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).

3.88**Respinto**

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).

3.89**Respinto**

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

3.90**Respinto**

CANTONI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente: «5) esclusione dall'imponibile degli utili e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per eliminare gli effetti di doppia imposizione economica;»; Al numero 6), sostituire le parole: «con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate» con le seguenti: «con esclusione dall'imponibile degli utili e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per eliminare gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica indeducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate».

3.91**Respinto**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) Per i soggetti artigiani che hanno optato per la costituzione in società unipersonale o pluripersonale, assoggettamento dei risultati d'impresa al regime dell'imposta sui redditi (IRE)».

3.92**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, BRUNALE

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) per la determinazione dei redditi d'impresa e delle professioni previsione di criteri di effettiva semplificazione per i costi e le spese aventi limitata deducibilità anche con l'introduzione di meccanismi di for-

fetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

3.93

Respinto

SALERNO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, conservare le attuali esclusioni dall'imponibile, aggiornandone i relativi limiti. Ai fini della quantificazione in denaro dei redditi in natura corrisposti ai lavoratori dipendenti, ripristinare il criterio del costo specifico sostenuto dal datore di lavoro, con applicazione, nei casi controversi, di valori forfettariamente predeterminati da appositi provvedimenti amministrativi. Con riferimento al lavoro prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti residenti in Italia, escludere dalla determinazione della base imponibile i relativi redditi prodotti».

3.94

Respinto

TAROLLI, EUFEMI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) Previsione di agevolazioni in favore delle imprese che effettuino investimenti in abitazioni per i dipendenti».

3.95

Accolto

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, lettera b), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa».

3.96**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «derivanti da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».

3.97**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-bis) esclusione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto».

3.98**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire la parola: «dei» con le seguenti: «di alcuni».

Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: «da artisti e professionisti di qualsiasi tipo» con le seguenti: «solo da artisti e professionisti».

3.99**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire la parola: «dei» con le seguenti: «di alcuni».

Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: «da artisti e professionisti di qualsiasi tipo» con le seguenti: «solo da artisti e professionisti».

3.100**Respinto**

TAROLLI, EUFEMI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) esclusione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto».

3.101**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

3.102**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di natura finanziaria», aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria;».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) applicazione di una aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: «dei principi di cassa e compensazione», con le seguenti: «del principio di tassazione sul risultato di gestione».

3.103**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) convergenza in questa fase del regime fiscale sostitutivo su quello della prima aliquota dell'imposta sul reddito, fatto salvo il livello attuale per i titoli del debito pubblico».

3.104**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «proprio dei» con le seguenti: «delle due prime aliquote dell'imposta sul reddito, fatto salvo il livello attuale per i».

3.105**Respinto**

SALERNO

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «di compensazione», aggiungere il seguente periodo: «assicurando la neutralità della tassazione tra le forme collettive e le forme individuali».

3.106**Respinto**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVIDA

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si intendono comunque riconosciuti i crediti d'imposta maturati nel regime impositivo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.107**Respinto**

SODANO Tommaso, MALBARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9;

all'articolo 6, sopprimere il comma 1;

dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

3.108

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «fondi pensione», aggiungere le seguenti: «derivanti da contrattazione collettiva».

3.109

Respinto

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «fondi pensione», aggiungere le seguenti: «derivanti da contrattazione collettiva».

3.110

Accolto

EUFEMI, CANTONI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa;».

3.111

Respinto

CANTONI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) esclusione degli utili e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per eliminare gli effetti di doppia imposizione economica;».

3.112**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive».

3.113**Respinto**

GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive».

3.114**Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«4-bis) incentivazione dello sviluppo dei fondi pensione «etici, socialmente ed ecologicamente responsabili», di seguito denominati "fondi etici", attraverso una loro tassazione inferiore rispetto al regime tributario già previsto per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Per fondi pensione etici si intendono quei fondi che dichiarano, tra i criteri guida degli investimenti, criteri morali orientati su imprese che: a) adottano politiche virtuose in tema di rispetto dell'ambiente; b) rispettano i diritti umani e, in particolare, bandiscono lo sfruttamento del lavoro minorile e infantile; c) favoriscono lo sviluppo dell'occupazione; d) rispettano l'etica professionale nella conduzione degli affari; e) non investono nel settore degli armamenti, del gioco d'azzardo, della pornografia; f) non praticano sperimentazioni non rispettose della salute e del benessere degli animali. La Banca d'Italia è demandata ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento specifico dei fondi pensione etici, socialmente ed ecologicamente responsabili che definisca tra l'altro: le modalità di definizione dei criteri etici, ecologicamente e socialmente responsabili, prevedendo le forme opportune di coinvolgimento

degli utenti del fondo e le modalità della pubblicizzazione di tali criteri di scelta una volta definiti; le modalità di elezione e funzionamento di un comitato etico del fondo pensione e di una sua struttura di supporto, che possa effettuare le scelte operative di investimento relative ai criteri di scelta, in modo efficace, efficiente e trasparente; le modalità di compilazione delle liste di esclusione, da aggiornare e verificare con tempestività, le modalità di comunicazione dell'esclusione alle società o imprese interessate e la codifica di una procedura per consentire alle società di eliminare le cause di esclusione. Al futuro maggior onere stimato in 8 milioni di euro per ogni annualità, si provvede con conseguente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3.115

Respinto

RIPAMONTI, DE PETRIS, GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle ipotesi di reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, attraverso l'esclusione della imposta sul reddito dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;

c-ter) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cui efficacia è cessata dal 1° gennaio 2001, continua ad applicarsi per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli successivi fino alla data di emanazione della norma delegata di cui al precedente comma».

3.116

Respinto

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) introduzione di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria e per i redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, in alternativa al regime fiscale ordinario e in linea con quanto previsto per i redditi di natura finanziaria».

3.117

Respinto

TAROLLI, EUFEMI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) progressiva armonizzazione del prelievo per i redditi di natura fondiaria e per i redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b) del TUIR n. 917 del 1986, con quello previsto per i redditi di natura finanziaria».

3.118

Respinto

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.119

Respinto

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, avviato nella XIII legislatura, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché il differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente».

3.120**Accolto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PRETIS

«Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere le parole: «avviato, nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia».

3.121**Respinto**

D'AMICO, TURCI, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, GIARETTA

«Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «avviato, nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia» con le seguenti: «avviato nella XIII legislatura».

3.122**Respinto**

EUFEMI

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) facoltà dei coniugi di presentare un unico modello di dichiarazione congiunta dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP;».

3.123**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) rafforzamento dei controlli di veridicità per i redditi che risultano al di fuori delle previsioni degli studi di settore;».

3.124**Respinto**

RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo la parola: «potenziamento» aggiungere le seguenti: «e completamento».

3.125**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo la parola: «potenziamento» aggiungere le seguenti: «e completamento».

3.126**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ampliamento delle categorie produttive considerate».

3.127**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9.

All'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

3.128**Respinto**

BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, TURCI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO,
GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

3.129**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

3.130**Respinto**

PASQUINI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO,
GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) introduzione di un meccanismo forfettario triennale di determinazione dell'imponibile, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività».

3.131**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «concordato triennale preventivo,» aggiungere le seguenti: «sulla base degli studi di settore».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: «anche in funzione del potenziamento degli studi di settore».

3.132**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «e previsione della possibilità di rinegoziarlo da parte del contribuente in caso di eventi straordinari ed imprevedibili».

3.133**Respinto**

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione della possibilità di rinegoziarlo da parte del contribuente in caso di eventi straordinari ed imprevedibili».

3.134**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, BRUNALE

Al comma 1, lettera d), punto 4), sostituire le parole da: «piccole attività» fino a: «vocazione turistica,» con le seguenti: «piccole attività nei comuni montani o nelle frazioni di comuni montani non a vocazione turistica».

3.135**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo la parola: «autonomi» aggiungere le seguenti: «al di sotto di una soglia di reddito non superiore al livello determinato dagli studi di settore».

3.136**Accolto**

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero in ragione della particolare modalità di espletamento dell'attività».

3.137**Accolto**

PASTORE, SCARABOSIO, CANTONI

Al comma 1, lettera d), numero 5), alla fine, aggiungere le seguenti parole: «ovvero in ragione della particolare modalità di espletamento dell'attività».

3.138**Accolto**

FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: «5-bis) mantenimento di un regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche».

3.139**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

3.140**Respinto**

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.141**Respinto**

TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, GIARETTA, BONAVIDA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «previsione di una clausola di salvaguardia che garantisca:

a) in generale, che a parità di condizioni di nuovo regime fiscale non possa in nessun caso risultare più sfavorevole per il contribuente del regime fiscale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) in particolare, che il grado di progressività del nuovo regime fiscale sia tale da assicurare un trattamento più favorevole per i redditi bassi e medi rispetto al trattamento riconosciuto per gli stessi redditi dal regime fiscale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.142**Respinto**

D'AMICO, TURCI, DE PETRIS, GIARETTA, BONAVIDA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «previsione di una clausola di salvaguardia che garantisca che:

a) il grado di progressività del nuovo regime fiscale sia almeno pari al grado di progressività garantito dal regime fiscale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il livello d'imposizione fiscale sui redditi bassi e medi risulti in ogni caso inferiore, per ciascun contribuente, rispetto al livello d'imposizione del sistema vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.143**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «od uguale, mai peggiore».

3.144**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, GIARETTA, TURCI, D'AMICO, BONAVITA, CASTELLANI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «od uguale».

3.145**Respinto**

D'AMICO, TURCI, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale».

3.146**Respinto**

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore» con le seguenti: «sempre più favorevole».

3.147**Respinto**

EUFEMI, CUTRUFO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti lettere:

«e-bis) previsione di clausole che permettano il riporto delle eccedenze di detrazioni non utilizzate nel periodo di imposta per il quale può essere effettuata la richiesta di rimborso o il riporto agli anni seguenti;

e-ter) previsione di un ulteriore meccanismo di riporto di perdite scaturenti dall'utilizzo di deduzioni eccedenti il reddito personale con

un credito di imposta pari all'eccedenza moltiplicata per l'aliquota minima, per il quale può essere effettuata la richiesta di rimborso o il riporto agli anni seguenti».

3.148**Respinto**

TURCI, DE PETRIS, CASTELLANI, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) previsione di clausole che permettano il riporto delle eccedenze di detrazioni non utilizzate nel periodo di imposta per il quale può essere effettuata la richiesta di rimborso, o il riporto agli anni seguenti;».

3.149**Respinto**

GIARRETTA, DE PETRIS, CASTELLANI, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) previsione di un meccanismo di riporto di perdite scaturenti dall'utilizzo di deduzioni eccedenti il reddito personale attraverso un credito di imposta pari all'eccedenza moltiplicata per l'aliquota minima, per il quale può essere effettuata la richiesta di rimborso o il riporto agli anni seguenti».

3.150**Respinto**

EUFEMI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello previsto per i redditi di natura finanziaria».

3.151**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, BRUNALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) applicazione dei principi contenuti nel titolo V della Costituzione e del federalismo fiscale potenziando e rendendo efficace il meccanismo della compartecipazione alle entrate fiscali dello Stato da parte di regioni ed enti locali».

3.152**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, BRUNALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) coordinamento degli indirizzi generali per le imposizioni fiscali da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni per garantire un futuro peso fiscale complessivo inferiore o uguale rispetto a quello in atto».

3.0.1 (v. testo 2)

CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 3-bis.

(Riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 431;

b) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini del calcolo dell'imposta di registro sui medesimi contratti, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431;

c) incremento della detrazione prevista dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

d) obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi dell'articolo 663 e 665 del Codice di Procedura Civile».

3.0.1 (testo 2)

Respinto

CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 3-bis.

(Riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 431;

b) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini del calcolo dell'imposta di registro sui medesimi contratti, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431;

c) incremento della detrazione prevista dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

d) obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi dell'articolo 663 e 665 del Codice di Procedura Civile».

Conseguentemente, all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3, 3-bis e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero a carattere organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei successivi commi 3 e 4».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale, quelle relative alla progressiva eliminazione dell'Irap e quelle concernenti la riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa, che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3, 3-bis ed 8».

3.0.2

Dichiarato inammissibile

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale)

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "delle persone fisiche" sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: "dalle persone fisiche" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonchè quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43";

c) nel terzo comma, le parole: "dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2" sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

"Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma".

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni compresi nel distretto territoriale dell'ufficio,".

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di

esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.";

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti".

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma I ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera), b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.".

8. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: «pari al 22 per cento» sono sostituite dalle altre: "pari al 34 per cento";

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lire quattro milioni;"

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

i)-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni";

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f) e i)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti."

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma."

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza."

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime."

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni" nonchè le parole: "o dell'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'ammenda fino a lire quindici milioni";

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni";

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: "o dell'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'ammenda fino a lire dodici milioni";

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: "o con l'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire dodici milioni", nonchè le parole: "con l'ammenda da lire 200.000 a un milione" sono sostituite dalle altre: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni";

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: "o con l'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire quindici milioni";

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: "o con l'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni";

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: "e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni"; nonchè le parole: "o dell'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle altre: "o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni";

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: "o con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire sei milioni";

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: "e con la multa da cinque a dieci milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire";

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: "o della multa fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o della multa fino a lire quindici milioni".

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

14. All'articolo 8, comma 1; del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

"*i)* gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti;"

15. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. 4. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle fi-

nanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'Economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività devono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento. 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

28. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13».

Art. 4.

4.1

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Imposta sul reddito delle società*). 1. La riforma dell'imposta sul reddito delle società si articola come segue:

a) applicazione opzionale in capo alla società o ente controllante che possiede una partecipazione non inferiore al 90 per cento in società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, della imposta in forma consolidata con i limiti e le modalità indicate nel presente comma;

b) coincidenza della data d'inizio e di chiusura del periodo d'imposta di tutti i partecipanti al consolidamento;

c) la percentuale di controllo di cui alla lettera a) deve sussistere ininterrottamente a partire dall'inizio del periodo d'imposta;

d) il reddito imponibile di ciascuna delle società controllate e della società o ente controllante, che optano per l'applicazione dell'imposta in forma consolidata, è determinato separatamente in base alle ordinarie disposizioni;

e) ai fini dell'applicazione dell'imposta in forma consolidata è trasferito alla società cd ente controllante il risultato positivo o negativo derivante dalla determinazione separata dell'imponibile di ciascuna società controllata;

f) le perdite realizzate in periodi d'imposta anteriori a quelli cui si applica il regime opzionale di cui alla lettera a), possono essere portate in compensazione del reddito realizzato esclusivamente dal soggetto che le ha prodotte;

g) l'opzione ha la durata di tre anni, si rinnova ogni tre anni e deve essere esercitata, da ciascuna delle società o enti che intendono applicare l'imposta in forma consolidata, nei modi e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

h) nel caso di rinuncia all'esercizio della proroga dopo un triennio in cui l'opzione è stata esercitata, la società o ente controllante deve indicare la ripartizione degli eventuali residui che deve basarsi, a scelta del soggetto controllante, sul patrimonio netto contabile ovvero sul volume dei ricavi riferiti alle società controllate ed al soggetto controllante che hanno partecipato all'applicazione dell'imposta in forma consolidata e fra le quali sussiste ancora, al momento del mancato rinnovo, il rapporto di controllo di cui alla lettera a);

i) nel periodo d'imposta in cui, dopo l'esercizio dell'opzione, le condizioni di controllo vengono meno, l'applicazione dell'imposta in forma consolidata cessa di diritto. Gli eventuali residui saranno attribuiti al soggetto controllante;

l) la società o ente controllante deve presentare, con le stesse modalità e termini di quella relativa ai redditi propri, la dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta in forma consolidata su apposito modello;

m) al versamento dell'imposta, anche in acconto, applicata in forma consolidata, come pure al riporto a nuovo dell'eventuale credito o alla richiesta di rimborso dello stesso, provvede la società o ente controllante. Ciascuna società controllata risponde in solido con il soggetto controllante per l'importo dei debiti d'imposta trasferiti;

n) adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, prevedendo:

1) l'applicazione automatica del regime di tassazione;

2) la sua applicazione graduale sull'intero patrimonio d'impresa entro 5 anni;

3) l'aliquota sulla parte di reddito derivante dall'applicazione del coefficiente di rendimento ordinario pari al 19 per cento e l'aliquota sui profitti eccedenti pari al 35 per cento;

o) adeguamento della disciplina dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento dei maggiori valori fiscali con lo stesso livello dell'aliquota dell'imposta sostitutiva da fissare al 19 per cento;

p) adeguamento della disciplina delle minusvalenze iscritte e realizzate relative a partecipazioni in società sia residenti sia non residenti, con loro riconoscimento ad un'aliquota del 19 per cento, e corrispondente adeguamento della deducibilità degli ammortamenti sui cespiti rivalutati e tassati con l'aliquota del 19 per cento».

4.2

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

All'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

4.3**Respinto**

BONAVITA, D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed».

4.4**Respinto**

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «somma algebrica degli imponibili» aggiungere le seguenti: «proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente o indirettamente detenuta».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico».

4.5**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «come specificatamente previsto», aggiungere le seguenti: «introduzione di un apposita disciplina della dichiarazione di gruppo e dei connessi obblighi di versamento, prevedendo la responsabilità, oltre che della società o ente controllante, anche delle società controllate relativamente ai redditi e alle perdite a ciascuna di esse riferibili».

4.6**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «per la definizione del requisito del controllo» fino a: «del codice civile», con le seguenti: «individuazione del requisito del controllo adottando regole omogenee con quelle attualmente applicabili ai fini della dichiarazione di gruppo ai fini IVA, ferma restando la possibilità di prevedere percentuali di possesso di partecipazione anche superiori».

4.7**Ritirato**

SALERNO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «salvo il caso del venir meno del requisito del controllo» aggiungere le seguenti: «analoga determinazione di un'unica base imponibile, con le stesse modalità previste per le controllate di diritto, si rende applicabile anche alle società o enti che detengono partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati in misura non inferiore a quella necessaria per il collegamento ai sensi del secondo comma, ultimo periodo, dell'articolo 2359 del codice civile, a condizione che ne abbiano nominato la maggioranza degli amministratori e che la partecipazione sussista per almeno cinque anni, con previsione di disposizioni idonee a regolare il ripristino della tassazione ordinaria nel caso di mancato perfezionamento del requisito temporale».

4.8**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole da: «salvo quanto» fino alla fine della lettera.

4.9**Ritirato**

SALERNO

Al comma 1, lettera b), al secondo periodo, dopo le parole: «e da parte di tutte le controllate non residenti» aggiungere le seguenti: «, con possibilità di esclusione nei casi previsti dall'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 127 del 1991 o dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 87 del 1992».

4.10**Respinto**

EUFEMI

Al comma 1, lettera b), dopo l'ultimo periodo: «... concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali» aggiungere il seguente: «La società o ente controllante provvede, anche per conto delle società comprese nel consolidato, agli adempimenti di cui all'articolo 105 del Tuir, relativamente alla memorizzazione delle imposte nei canestri «a»

e «b» al fine di attribuire il credito d'imposta sugli utili distribuiti dalle società del gruppo a società esterne»;

sopprimere la lettera c) del comma 1;

sopprimere la lettera d) del comma 1;

sostituire la lettera e) del comma 1 con la seguente; «riformulazione degli articoli 61 e 66 del Testo unico delle imposte sui redditi al fine di una più rigorosa disciplina di riconoscimento fiscale della svalutazione delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi».

4.11

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la società o ente controllante provvede, anche per conto delle società comprese nel consolidato, agli adempimenti di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi alla memorizzazione delle imposte nei canestri "a" e "b" al fine di attribuire il credito d'imposta sugli utili distribuiti dalle società del gruppo a società esterne»

Conseguentemente sopprimere le lettere c) e d)

e conseguentemente sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riformulazione degli articoli 61 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di una più rigorosa disciplina di riconoscimento fiscale della svalutazione delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi».

4.12

Respinto

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, DE PETRSI, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali» è aggiunto il seguente periodo: «La società o ente controllante provvede, anche per conto delle società comprese nel consolidato, agli adempimenti di cui all'art. 105 del Tuir, relativamente alla memorizzazione delle imposte nei canestri "a" e "b" al fine di attribuire il credito d'imposta sugli utili distribuiti dalle società del gruppo a società esterne».

4.13**Respinto**

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), dopo l'ultimo periodo: «...concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali», è aggiunto il seguente: «La società o ente controllante provvede, anche per conto delle società comprese nel consolidato, agli adempimenti di cui all'articolo 105 del Tuir, relativamente alla memorizzazione delle imposte nei canestri "a" e "b" al fine di attribuire il credito d'imposta sugli utili distribuiti dalle società del gruppo a società esterne».

4.14**Respinto**

TURCI, CASTELLANI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.15**Respinto**

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.16**Respinto**

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riformulazione degli articoli 61 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di una più rigorosa disciplina di riconoscimento fiscale della svalutazione delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi».

4.17**Respinto**

EUFEMI

Al comma 1, sopprimere la lettera c); sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riformulazione degli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi al fine di una rigorosa disciplina di riconoscimento fiscale della svalutazioni delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi».

4.18**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «ad un anno» con le seguenti: «a cinque anni».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

4.19**Accolto**

SALERNO

Al comma 1, lettera c), numero 3), all'ultimo periodo, sostituire le parole: «nel caso di realizzo di una partecipazione con i requisiti predetti»

con le seguenti: «nel caso di realizzo di plusvalenze relative alle partecipazioni con i requisiti predetti».

4.20

Ritirato

SALERNO

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «nel caso di realizzo di una partecipazione con i requisiti predetti», aggiungere le seguenti: «entro il terzo periodo di imposta successivo a quello in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma».

4.21

Respinto

TURCI, CASTELLANI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.22

Respinto

PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, TURCI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.23

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera d), all'inizio aggiungere le parole: «regime opzionale di».

4.24**Respinto**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riformulazione degli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi al fine di una più rigorosa disciplina di riconoscimento fiscale della svalutazione delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi».

4.25**Respinto**

PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, TURCI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e riformulazioni degli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi al fine di una più rigorosa disciplina di riconoscimento fiscale della svalutazione delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi».

4.26**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) previsione di un eguale trattamento ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva alle partecipazioni qualificate e non qualificate relative ad operazioni di cessione, conferimento d'azienda, fusioni e scissioni».

4.27**Accolto**

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «partecipazione consolidata», *inserire le seguenti:* «o nella società il cui reddito è tassato in capo ai soci, anche per effetto dell'opzione di cui alla lettera h)».

4.28**Respinto**

FRANCO Paolo

Al comma 1, alla lettera g), sostituire la parola: «limite» con le seguenti: «limiti, differenziati secondo il criterio delle dimensioni delle imprese.».

4.29**Accolto**

CASTELLANI, TURCI, DE PETRIS, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: «finanziamenti, erogati o garantiti dal socio» con le seguenti: «finanziamenti, erogati dal socio.».

4.30**Accolto**

EUFEMI

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere le parole: «o garantiti.».

4.31**Accolto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «o garantiti.».

4.32**Ritirato**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «partecipazione non inferiore al 10 per cento» con le seguenti: «partecipazione pari o superiore al 10 per cento.».

4.33**Respinto**

TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore al 10 per cento del capitale sociale», con le parole: «non inferiore al 50 per cento del capitale sociale».

4.34**Respinto**

BONAVITA, TURCI, PASQUINI, BRUNALE

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire la parola: «10» con la seguente: «50».

4.35**Respinto**

EUFEMI

Al comma 1, lettera g), primo periodo sostituire la parola: «10» con la seguente: «50».

4.36**Respinto**

CANTONI

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: «previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa» con le seguenti: «introduzione graduale di un rapporto pari, a regime, almeno a tre volte tra l'indebitamento dell'impresa e la quota di patrimonio netto»; sopprimere le parole: «e differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazione».

4.37**Accolto**

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «a catena e», inserire la seguente: «eventualmente».

4.38**Respinto**

D'AMICO, TURCI, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 1, lettera g), sopprimere il terzo e quarto periodo.

4.39**Respinto**

EUFEMI

Al comma 1, lettera g), sopprimere il terzo e quarto periodo: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente ineducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa;».

4.40**Respinto**

PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, TURCI

Al comma 1, lettera g), sopprimere il terzo e quarto periodo: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente ineducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa;».

4.41**Respinto**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

Al comma 1, lettera g), terzo periodo, dopo le parole: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito», inserire le seguenti: «che in ogni caso non potrà superare la soglia del 20 per cento.».

4.42**Respinto**

LABELLARTE, BRUNALE

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria» aggiungere il seguente periodo: «anche in relazione alla redditività ottenibile con gli investimenti effettuati tramite i finanziamenti erogati o garantiti dal socio».

4.43**Respinto**

EUFEMI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria» aggiungere le seguenti: «, anche in relazione alla redditività ottenibile con gli investimenti effettuati tramite i finanziamenti erogati o garantiti dal socio,».

4.44**Respinto**

TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria» aggiungere le seguenti: «, anche in relazione alla redditività ottenibile con gli investimenti effettuati tramite i finanziamenti erogati o garantiti dal socio».

4.45**Respinto**

PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, TURCI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria» aggiungere le seguenti: «, anche in relazione alla redditività ottenibile

con gli investimenti effettuati tramite i finanziamenti erogati o garantiti dal socio».

4.46**Respinto**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

Al comma 1, lettera g), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «in ogni caso, il nuovo regime impositivo non può risultare penalizzante per le imprese con una quota di indebitamento fino a cinque volte il patrimonio netto dell'impresa;».

4.47**Respinto**

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «indebitamento erogato o garantito» con le seguenti: «indebitamento erogato».

4.48**Respinto**

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI

Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere la parola: «garantito».

4.49**Respinto**

EUFEMI

Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere la parola: «garantito».

4.50**Respinto**

EUFEMI

Al comma 1, lettera g), sopprimere il settimo periodo: «rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti

e degli atti giuridici che seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie ottengono lo stesso risultato economico;».

4.51

Respinto

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera g), sopprimere il periodo: «rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie ottengono lo stesso risultato economico;».

4.52

Respinto

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere il settimo periodo: «rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie ottengono lo stesso risultato economico».

4.53

Accolto

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «dell'articolo 2554 del codice civile», inserire le seguenti: «o alternativamente assimilazione della remunerazione di tali rapporti agli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e dei redditi derivanti dalla cessione dei relativi contratti alla cessione di partecipazioni societarie qualificate».

4.54

Accolto

SALERNO

Al comma 1, lettera g), ultimo periodo, sostituire le parole: «irrilevanza dei finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria» con le seguenti: «irrilevanza dei finanziamenti assunti dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87».

4.55**Accolto**

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; eventuale esclusione dal limite alla deducibilità degli oneri finanziari per i contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore».

4.56**Respinto**

LABELLARTE, BRUNALE

Al comma 1, lettera g), aggiungere, alla fine dell'ultimo capoverso le seguenti parole: «le disposizioni di cui alla presente lettera in tutti i casi, non sono applicabili alle imprese e alle società di persone».

4.57**Respinto**

PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, TURCI

Al comma 1, lettera g), aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni di cui alla presente lettera, in tutti i casi, non sono applicabili alle imprese individuali e alle società di persone;».

4.58**Respinto**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera g), in fine, aggiungere le seguenti parole: «le disposizioni di cui alla presente lettera, in tutti i casi, non sono applicabili alle imprese individuali e alle società di persone».

4.59**Respinto**

RIPAMONTI, TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima facoltà è riconosciuta anche alle società di capitali, alle quali sono applicabili gli studi di settore, partecipate esclusivamente da persone

fisiche ed a condizione che ciascuna di esse abbia una percentuale di partecipazione non inferiore al 25 per cento».

4.60

Respinto

PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, TURCI

Al comma 1, lettera h), aggiungere il seguente periodo: «La medesima facoltà è riconosciuta anche alle società di capitali, alle quali sono applicabili gli studi di settore, partecipate esclusivamente da persone fisiche ed a condizione che ciascuna di esse abbia una percentuale di partecipazione non inferiore al 25 per cento».

4.61

Respinto

CANTONI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima facoltà è riconosciuta anche alle società di capitali, alle quali sono applicabili gli studi di settore, partecipate esclusivamente da persone fisiche ed a condizione che ciascuna di esse abbia una percentuale di partecipazione non inferiore al 25 per cento».

4.62

Respinto

LABELLARTE, BRUNALE

Al comma 1, lettera h), aggiungere, dopo l'ultimo capoverso, il seguente periodo: «La medesima facoltà è riconosciuta anche alle società di capitali alle quali sono applicabili gli studi di settore, partecipate esclusivamente da persone fisiche ed a condizione che ciascuna di esse abbia una percentuale di partecipazione non inferiore al 25 per cento».

4.63

Respinto

PASQUINI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima facoltà è accordata anche alle società di capitali, alle quali sono applicabili gli studi di settore, i cui soci non siano società di capitali a

condizione che ciascuno abbia una percentuale di partecipazione non inferiore al 25 per cento».

4.64

Accolto

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «; previsione di un'opzione analoga a quella di cui alla presente lettera alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche e rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore; esclusione dell'opzione di cui alla lettera g) o, se già esercitata, cessazione dei suoi effetti nel caso di detenzione da parte della società a responsabilità limitata di partecipazione in società con i requisiti per l'esenzione di cui alla lettera c); equiparazione ai fini delle imposte dirette della società a responsabilità limitata che esercita l'opzione ad una società di persone».

4.65

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) coordinamento della disciplina di tassazione opzionale dei gruppi di società di cui alle lettere a) e b) con la disciplina attuativa della delega di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;».

4.66

Respinto

SALERNO, EUFEMI, GIRFATTI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nel caso di fondi interni, prevedere la deducibilità degli accantonamenti relativi al personale in quiescenza».

4.67

Ritirato

SALERNO

Al comma 1, lettera i), aggiungere il seguente periodo: «Ridefinizione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ade-

guarli ai principi che presiedono alla formazione dei bilanci con riguardo alla valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari, nonché alle rettifiche e accantonamenti imposti da norme e istruzioni emanate dall'autorità di vigilanza».

4.68

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «ed all'indietro».

4.69

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) coerentemente alla logica della disciplina recata dalla riforma e in particolare al regime delle partecipazioni in società con o senza personalità giuridica sia residenti, sia non residenti, estensione della esenzione di cui alla lettera c) alle fattispecie previste dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358».

4.70

Respinto

CANTONI

Al comma 1, lettera m), sostituire il primo periodo con il seguente: «riforma dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, con la previsione di una tassazione delle operazioni straordinarie in misura inferiore a quella prevista dalla tassazione ordinaria, con riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori».

4.71

Respinto

EUFEMI

Al comma 1, lettera m), sostituire il primo periodo con il seguente: «riforma dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, con la previsione di una tassazione delle operazioni straordinarie in misura inferiore a quella prevista

dalla tassazione ordinaria, con riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori;».

4.72

Respinto

LABELLARTE, BRUNALE

Al comma 1, lettera m), sostituire il primo periodo con il seguente:

«Riforma dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, con la previsione di una tassazione delle operazioni straordinarie in misura inferiore a quella prevista dalla tassazione ordinaria, con riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori».

4.73

Respinto

TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera m), sostituire il primo periodo con il seguente:

«Riforma dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 e successive modificazioni, con la previsione di una tassazione delle operazioni straordinarie in misura inferiore a quella prevista dalla tassazione ordinaria, con riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori».

4.74

Respinto

PASQUINI, BONAVIDA, BRUNALE, TURCI

Al comma 1, lettera m), sostituire il primo periodo con il seguente:

«Riforma dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 e successive modificazioni, con la previsione di una tassazione delle operazioni straordinarie in misura inferiore a quella prevista dalla tassazione ordinaria, con riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori;».

4.75**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera n) e, conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Imposizione forfettaria sul reddito delle navi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto degli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi" del 5 luglio 1997, con l'obiettivo di allineare il sistema a quello di altri importanti paesi marittimi, di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, della previa determinazione dei costi fiscali, è introdotta l'imposta sostitutiva sul reddito derivante dalle attività marittime secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) il modello dell'imposta, calcolata su di un utile teorico in base alla misura delle tonnellate di ogni singola nave per ogni giorno di navigazione, con importi decrescenti per scaglioni che, per ogni 100 tonnellate nette, dovrà essere compreso fra 0.45 e 0.10 euro;

b) l'utile teorico annuale, determinato in base all'utile teorico giornaliero della nave per il numero dei giorni di effettiva attività che sarà assoggettato all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) la durata del regime sostitutivo con vincolo non inferiore ad un triennio e natura opzionale;

d) le modalità del pagamento dell'imposta indipendentemente dagli effettivi risultati dell'attività marittima;

e) le modalità dell'applicazione dell'imposizione sostitutiva che si applica alle navi che svolgono attività primarie di cabotaggio quali, fra le altre il trasporto di merci o passeggeri; il rimorchio, il salvataggio o altri tipi di assistenza marittima o il trasporto in riferimento a servizi necessariamente forniti in mare;

f) le regole per l'ammissione al regime sostitutive per le attività "secondarie" e "collaterali" a quelle primarie di cabotaggio.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'U.p.b. 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.76

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

4.77**Respinto**

CANTONI

Al comma 1, sostituire la lettera q), con la seguente:

«q) adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, prevedendone la graduale eliminazione contestualmente a quella dell'imposta sulle attività produttive;».

Dichiarato inammissibile

Conseguentemente l'articolo 5, comma 1, lettera b) e i numeri 1), 3), 5) e 8) della Tabella A allegata alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

4.78**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) riformulazione del trattamento fiscale degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche al fine di garantire l'esenzione dall'imposta alle università statali;».

4.79**Respinto**

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) riformulazione del trattamento fiscale degli organi e delle amministrazioni dello Stato, anche al fine di garantire la non assoggettabilità all'imposta delle università statali, compresi quelli ad ordinamento autonomo;».

4.80**Respinto**

CASTELLANI, TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«r-bis) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese e sulle società che sostengono spese per innovazione tecnologica, ricerca e formazione».

4.81**Respinto**

PASQUINI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere, in fine, la seguente:

«r-bis) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese e sulle società che sostengono spese per innovazione tecnologica, ricerca e formazione».

4.82**Respinto**

LABELLARTE, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) Introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese e sulle società che sostengono spese per innovazione tecnologica, ricerca e formazione».

4.83**Accolto**

PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, TURCI, GIRFATTI, DE PETRIS, CASTELLANI, FRANCO Paolo, SALERNO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«r-bis) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione».

4.84**Accolto**

EUFEMI

Al comma 1, aggiungere, la seguente lettera:

«r-bis) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione».

4.85**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere, la seguente:

«r-bis) introduzione di un sistema agevolativo per le imprese che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica».

4.86**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere, la seguente:

«r-bis) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese che sostengono spese per l'innovazione e per la ricerca e sviluppo».

4.87**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Alla fine del comma 1, dopo la lettera r), aggiungere, la seguente:

«r-bis) previsione di un regime fiscale di favore per i processi di aggregazione tra piccole imprese e, in particolare, per la costituzione di consorzi tra le imprese».

4.88**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere, la seguente:

«r-bis) adozione, in sede di attuazione dei principi e dei criteri indicati alle lettere a), b), c), d), e), m), n), o), e q), di apposite discipline transitorie volte a razionalizzare il passaggio dal precedente sistema impositivo alla nuova normativa».

4.89**Ritirato**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire le seguenti:

«r-bis) modifica della disciplina in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle attività culturali, con particolare riferimento al settore teatrale, in particolare aumentando la misura delle deduzioni, ammesse in modo da consentire un incremento del volume delle risorse a disposizione di tali attività.

r-ter) revisione della disciplina della deducibilità delle spese sostenute per lo svolgimento di attività imprenditoriali in ambito culturale, con particolare riferimento al settore teatrale, al fine di ampliare la tipologia delle spese deducibili e di incrementare la misura delle relative deduzioni».

4.90**Ritirato**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

«r-bis) modifica della disciplina in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle attività culturali, con particolare riferimento al settore teatrale, in particolare aumentando la misura delle deduzioni, ammesse in modo da consentire un incremento del volume delle risorse a disposizione di tali attività;

r-ter) revisione della disciplina della deducibilità delle spese sostenute per lo svolgimento di attività imprenditoriali in ambito culturale, con particolare riferimento al settore teatrale, al fine di ampliare la tipologia

delle spese deducibili e di incrementare la misura delle relative deduzioni».

4.91

Ritirato

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«r-bis) deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) comma 1, articolo 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti».

4.92

Ritirato

DE PETRIS, TURCI, GIARETTA, D'AMICO, BONAVITA, CASTELLANI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«r-bis) deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore di enti pubblici, associazioni e fondazioni effettuate per la valorizzazione, tutela e salvaguardia dei beni culturali».

4.93

Decaduto

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) determinazione di un regime specifico per il *trust* e per i patrimoni separati con particolare riferimento alle società veicolo (SPV) costituite nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione».

4.94**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

4.95**Respinto**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVIDA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il riconoscimento dell'aliquota impositiva media raggiunta, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle imprese che hanno aderito al regime impositivo di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466».

4.96**Respinto**

CANTONI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Fino alla completa soppressione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), rimane invariato il livello di prelievo più favorevole sulle imprese».

4.97**Respinto**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque riconosciuto un adeguamento graduale al nuovo regime impositivo per le imprese che hanno aderito al regime impositivo di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466».

4.0.1**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione dell'imposta sul traffico pesante)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dall'approvazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'ambiente, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraver-

samento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo e destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al comma 5;

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:

a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;

b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;

c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato».

4.0.2

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie da e per l'estero di natura speculativa)

1. Il Governo è delegato a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, commesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo».

Art. 5.

5.1

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. La riforma della imposta sul valore aggiunto si articola, nel pieno rispetto ed in applicazione della normativa comunitaria, come segue:

a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile;

b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;

c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;

d) semplificazione degli adempimenti formali.

2. Dall'applicazione del comma 1 non possono derivare oneri per il bilancio pubblico.

3. Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicati annualmente, con un profilo almeno triennale, nel rispetto dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume degli affari, che può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai privati a finalità etiche,

gli oneri finanziari relativi e la copertura finanziaria. Con successivo provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura si rende operativa la agevolazione secondo l'ammontare del volume d'affari previsto».

5.2

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base dello standard comunitario» con le seguenti: «nel pieno rispetto ed in applicazione della normativa comunitaria».

5.3

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sulla base dello standard comunitario» con le seguenti: «nel pieno rispetto ed in applicazione della normativa comunitaria».

5.4

Respinto

GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «eliminare».

5.6

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) riordino dei beni di consumo inseriti nelle diverse aliquote dell'IVA secondo criteri di priorità sociale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori e in particolare per favorire i consumi dei redditi più bassi».

5.7**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) possibilità di scelta incondizionata da parte del contribuente tra l'utilizzo della compensazione o il rimborso dell'imposta».

5.8**Respinto**

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo zero per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verifi-

cato che almeno quattro paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1° gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di:

a) estendere ai paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale».

5.9**Respinto**

GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto a carico del soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche».

5.10**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) la definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione, allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea; istituzione comunque di un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito da parte della Commissione europea».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

5.11

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera h), alinea, sostituire le parole da: «nel rispetto dei principi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «la definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea; istituzione comunque di un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito da parte della Commissione europea».

5.12

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «principi di», aggiungere la seguente: «equità».

5.13

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera h) alinea, dopo le parole: «principi di», aggiungere la seguente: «equità».

5.14**Ritirato**

PASQUINI, BRUNALE, DE PETRIS, LABELLARTE

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «soggetto passivo», aggiungere le seguenti: «gli oneri a carico dei comuni e delle province riferiti all'esternalizzazione di servizi, nonchè».

5.15**Ritirato**

LABELLARTE, PASQUINI, BRUNALE, DE PETRIS

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «soggetto passivo», aggiungere le seguenti: «gli oneri a carico dei comuni e delle province, nonchè».

5.16**Respinto**

PASINATO, COSTA

Al comma 1, lettera h), numero 2, aggiungere, dopo la parola: «ammesso», le seguenti: «in detrazione d'imposta per l'operatore economico che fa confluire lo stesso nei fondi per la cooperazione internazionale gestiti dallo Stato,».

5.17**Accolto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera h), numero 2), dopo le parole: «legge finanziaria», inserire le seguenti: «per l'anno successivo».

5.18**Accolto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera h), numero 2), dopo le parole: «legge finanziaria», inserire le seguenti: «per l'anno successivo».

5.19**Respinto**

GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera h), numero 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e tenendo conto dell'opportunità di incentivare le esperienze di diretta commercializzazione di produzioni alimentari dei paesi del terzo mondo denominate di "commercio equo e solidale"».

5.20**Respinto**

BRUNALE, DE PETRIS, LABELLARTE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) esclusione dei comuni e delle province dal pagamento degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto;».

5.21**Ritirato**

DE PETRIS, LABELLARTE, PASQUINI, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) esclusione dei comuni e delle province dal pagamento degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto, con riguardo alle esternalizzazioni di servizi;».

5.22**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) determinazione di aliquote ridotte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in relazione a qualsiasi tipo di intervento di riqualificazione ambientale».

5.23**Respinto**

CANTONI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) revisione dell'imposta sugli intrattenimenti, con inclusione delle mostre e delle fiere campionarie nel regime ordinario Iva e loro esclusione dall'imposta sugli intrattenimenti».

5.24**Respinto**

CANTONI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) razionalizzazione del regime speciale delle cessioni di rottami ed avanzi di metalli, mediante eliminazione della differenziazione tra metalli ferrosi e non ferrosi e ripristino del sistema oggettivo di sospensione dell'imposta per tutte le cessioni di rottami».

5.25**Ritirato**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) previsione, per le aziende termali così come individuate dall'articolo 3 della legge 323 del 2000, della deducibilità dell'IVA per i costi sostenuti per l'acquisizione, la realizzazione l'ampliamento, la ristrutturazione o l'ammodernamento di immobili ed impianti, nonché per quelli sostenuti dalle stesse aziende termali al fine di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo».

5.26**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) riordino dei beni di consumo inseriti nelle diverse aliquote dell'IVA secondo criteri di proprietà sociale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori e in particolare per favorire i consumi dei redditi più bassi».

5.27**Respinto**

CANTONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis) All'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa le concessioni di beni demaniali rilasciate dalle Autorità portuali".

1-ter) Sono fatti salvi gli atti ed i comportamenti adottati, fino all'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente comma».

5.28**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis) Dall'applicazione del comma 1 non possono derivare oneri per il bilancio pubblico.

1-ter) Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicati annualmente, con un profilo almeno triennale, nel rispetto dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume degli affari, che può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai privati a finalità etiche, gli oneri finanziari relativi e la copertura finanziaria. Con successivo provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura si rende operativa la agevolazione secondo l'ammontare del volume d'affari previsto».

5.0.1**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 5, AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

«Art. 5-bis.

(Imposta sulle transazioni finanziarie)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'istituzione di una imposta sulle transazioni

finanziarie da e per l'estero di natura speculativa, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo».

Art. 6.

6.1

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

6.3

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

6.2**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9.**Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "a il 3,5 e il 7,5"».

6.4**Accolto**

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo la parola: «prelievo», inserire le seguenti: «compatibilmente con la natura e l'oggetto dei servizi tassati».

6.5**Accolto**

PASTORE, SCARABOSIO, CANTONI

Al comma 1, dopo la parola: «prelievo», inserire le seguenti: «compatibilmente con la natura e l'oggetto dei servizi tassati».

6.6**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Imposta comunale sugli immobili)

1. La riforma dell'imposizione sugli immobili si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, tutti i tributi gravanti sugli immobili. In particolare, la delega prevede:

- a) un'unica imposta sugli immobili, attribuita ai comuni;
- b) l'eliminazione di imposte e tasse marginali;
- c) l'invarianza di gettito dei tributi;
- d) la semplificazione e razionalizzazione della gestione;
- e) la riduzione del peso fiscale sulla prima casa».

6.7**Respinto**

PASTORE, SCARABOSIO, COSTA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.8**Respinto**

PASTORE, SCARABOSIO, COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Inoltre la riforma dovrà determinare:

- a) l'unificazione di imposte e tasse aventi il medesimo presupposto e/o la medesima base imponibile;
- b) la definizione dell'imponibile immobiliare in modo automatico attraverso l'utilizzo delle rendite catastali o, in mancanza, mediante il ricorso a valutazioni peritali certificate da professionisti abilitati, indipendentemente dai corrispettivi comunque dichiarati;
- c) l'irrelevanza fiscale degli atti non aventi contenuto patrimoniale;
- d) il riordino dei tributi speciali;
- e) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed al soggetto respon-

sabile d'imposta, con l'utilizzazione delle procedure e dei sistemi telematici».

6.9

Accolto

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La riforma deve altresì determinare:

- a) il riordino dei tributi speciali;
 - b) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile d'imposta, con l'utilizzo delle procedure e dei sistemi telematici».
-

6.10

Respinto

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La riforma dell'imposizione sui servizi garantisce il mantenimento e l'istituzione di agevolazioni per tutti i trasferimenti immobiliari funzionali all'esercizio dell'attività».

6.11

Respinto

TAROLLI, EUFEMI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale».

6.12

Respinto

PASTORE, SCARABOSIO, COSTA

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «ed a quelli posseduti dalle casse di previdenza privatizzate e dagli enti pubblici che siano destinati a fondi immobiliari o società di gestione».

6.13**Accolto**

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dell'istituzione dell'obbligazione fiscale relativa alla lettera g) del comma 1, la riforma deve prevedere agevolazioni fiscali dirette al sostegno delle attività artistiche dilettantistiche, nonché al sostegno delle attività artistiche finalizzate alla conservazione delle tradizioni popolari folcloristiche, svolte senza scopo di lucro».

6.0.1 (v. testo 2)

PASTORE, SCARABOSIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione, entro il termine massimo del 31 dicembre 2005, dell'imposta di bollo.

2. Sino al suddetto termine, i decreti legislativi procederanno alla forfettizzazione e/o riduzione della misura dell'imposta e/o all'estensione delle esenzioni dalla medesima, compensando il minor gettito con l'aumento di altre imposte indirette, tributi, tariffe e proventi comunque denominati dovuti per gli stessi atti ed operazioni soggetti all'imposta di bollo ridotta o soppressa ovvero trasformandola in tassa sulle concessioni governative, ferma l'invarianza di gettito sia per lo Stato sia per i contribuenti.

3. I suddetti decreti legislativi potranno stabilire che all'obiettivo indicato nel comma 2 provvedano uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentito il parere del Ministero della giustizia e del Dipartimento della funzione pubblica, e disporranno l'abrogazione di norme comunque disciplinanti l'imposta di bollo o che alla medesima fanno riferimento, introducendo la necessaria norma di coordinamento».

6.0.1 (testo 2)**Ritirato**

PASTORE, SCARABOSIO, CANTONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione, entro il termine massimo del 31 dicembre 2005, dell'imposta di bollo.

2. Sino al suddetto termine, i decreti legislativi procederanno alla forfettizzazione e/o riduzione della misura dell'imposta e/o all'estensione delle esenzioni dalla medesima, compensando il minor gettito con l'aumento di altre imposte indirette, tributi, tariffe e proventi comunque denominati dovuti per gli stessi atti ed operazioni soggetti all'imposta di bollo ridotta o soppressa ovvero trasformandola in tassa sulle concessioni governative, ferma l'invarianza di gettito sia per lo Stato sia per i contribuenti.

3. I suddetti decreti legislativi potranno stabilire che all'obiettivo indicato nel comma 2 provvedano uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentito il parere del Ministero della giustizia e del Dipartimento della funzione pubblica, e disporranno l'abrogazione di norme comunque disciplinanti l'imposta di bollo o che alla medesima fanno riferimento, introducendo la necessaria norma di coordinamento».

Conseguentemente, all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3, 6-bis e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero a carattere organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei successivi commi 3 e 4».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale, quelle relative alla progressiva eliminazione dell'Irap e quelle concernenti la graduale eliminazione dell'imposta di bollo, che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3, 3-bis ed 8».

6.0.2**Respinto**

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Imposta comunale sugli immobili)

1. La riforma dell'imposizione sugli immobili si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, tutti i tributi gravanti sugli immobili. In particolare, la delega prevede:

- a) un'unica imposta sugli immobili, attribuita ai comuni;
- b) l'eliminazione di imposte e tasse marginali;
- c) l'invarianza di gettito dei tributi;
- d) la semplificazione e razionalizzazione della gestione;
- e) la riduzione del peso fiscale sulla prima casa».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «imposta sui servizi», aggiungere le seguenti: «all'articolo 6, comma 1, sopprimere le lettere a) e b)».

6.0.3 (v. testo 2)

DE PETRIS, RIPAMONTI, GIARETTA, D'AMICO, CASTELLANI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aumentare, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la percentuale di riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dei contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della stessa legge;

b) aumentare, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione della base imponibile per l'applica-

zione dell'imposta proporzionale di registro per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della stessa legge;

c) aumentare la misura della detrazione per il conduttore in materia di canone di locazione a quanto previsto dall'articolo 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) prevedere per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile l'obbligo della registrazione analogamente agli altri provvedimenti della magistratura come previsto dall'articolo 10 c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

6.0.3 (testo 2)

Respinto

DE PETRIS, RIPAMONTI, GIARETTA, D'AMICO, CASTELLANI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aumentare, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la percentuale di riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dei contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della stessa legge;

b) aumentare, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della stessa legge;

c) aumentare la misura della detrazione per il conduttore in materia di canone di locazione a quanto previsto dall'articolo 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) prevedere per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile l'obbligo della registrazione analogamente agli altri provvedimenti della magistratura come previsto dall'articolo 10 c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

Conseguentemente, all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3, 6-bis e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero a carattere organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei successivi commi 3 e 4».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale, quelle relative alla progressiva eliminazione dell'Irap e quelle concernenti la riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa, che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3, 6-bis ed 8».

6.0.4

Ritirato

PASTORE, SCARABOSIO, CANTONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La delega legislativa conferita dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 383 del 2001 in materia di coordinamento di disposizioni fiscali sarà esercitata nei termini ed in coordinamento con quella prevista nel precedente articolo 6».

Art. 7.

7.1

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Sopprimere l'articolo.

7.2**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

*Sopprimere l'articolo.***7.3****Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Accisa). - 1. Il riordino delle accise verrà improntato al rigoroso rispetto della disciplina comunitaria e, in quanto compatibili, potranno essere previste limitate deroghe per specifici prodotti e per periodi temporali limitati. I provvedimenti attuativi delle deroghe, in quanto ammesse dai regolamenti comunitari, verranno adottate nelle leggi finanziarie annuali».

7.4**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «ottimalità» aggiungere le seguenti: «, non sovrapposizione con altre imposte».

7.5**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «ottimalità» aggiungere le seguenti: «, non sovrapposizione con altre imposte».

7.6**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a) rispetto del Protocollo di Kyoto, così come recepito dalla legge 1° giugno 2002, n. 120».

7.7**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a) incentivi per il risparmio energetico».

7.8**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA,
RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «salvaguardia» fino a: «l'utilizzo», con le seguenti: «priorità della salvaguardia della salute e dell'ambiente con assoluto privilegio dell'utilizzo».

7.9**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «salvaguardia» fino a: «l'utilizzo», con le seguenti: «priorità della salvaguardia della salute e dell'ambiente con assoluto privilegio dell'utilizzo».

7.10**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prodotti» aggiungere le seguenti: «a bassa emissione di anidride carbonica e».

7.11**Respinto**

DE PETRIS, BRUNALE, GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, BONAVITA, CASTELLANI, PASQUINI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, agevolando un uso ecologicamente più compatibile dei prodotti energetici e favorendo una diversa allocazione delle risorse verso modelli di sviluppo più sostenibili basati su di una combinazione ottimale tra ambiente, crescita economica ed occupazione».

7.12**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) esenzione dall'accisa, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale, per i seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

- 1) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola;
 - 2) etere etilbutilico (ETBE) derivato da alcole di origine agricola;
 - 3) additivi e riformulati prodotti da biomasse;
 - 4) biodiesel».
-

7.13**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) adozione di accise ridotte, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale, per i seguenti prodotti petroliferi:

- 1) Gas di petrolio liquefatti (GPL);

2) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile da 12 a 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione».

7.14

Respinto

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) priorità alle aree del Mezzogiorno e in particolare quelle dell'obiettivo 1, nonché alle zone climatiche più sfavorite».

7.15

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) priorità alle aree del Mezzogiorno e in particolare quelle dell'obiettivo 1, nonché alle zone climatiche più sfavorite».

7.16 (v. testo 2)

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climatiche svantaggiate e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori».

7.16 (testo 2)

Accolto

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate e di un'aliquota di

accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria».

7.17

Respinto

TURCI, CASTELLANI, DE PETRIS, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non giustificati da preminenti esigenze di sostegno allo sviluppo delle aree depresse».

7.18

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «mantenendo condizioni di favore per le aree di montagna in relazione ai combustibili da riscaldamento».

7.19

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «nuove».

7.20

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «nuove».

7.21**Respinto**

TURCI, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, quando avvenuta».

7.22**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, quando avvenuta».

7.23**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «fiscale», aggiungere le seguenti: «previa fornitura di adeguate garanzie reali, di deposito infruttifero in denaro o di fideiussione.».

7.24**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «, tenendo conto» fino alla fine della lettera.

7.25**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: «, tenendo conto» fino alla fine della lettera.

7.26**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «previa fornitura di adeguate garanzie reali, di deposito infruttifero in denaro o di fideiussione».

7.27**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «nonchè previsione di una congrua riduzione delle accise sui prodotti petroliferi utilizzati dai cittadini e dagli operatori residenti nei comuni del bacino petrolifero della Val d'Agri e del Sauro in Basilicata».

7.28**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «rimodulazione e».

7.29**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «rimodulazione e».

7.30**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto disposto con l'articolo 8 comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

7.31**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) previsione di agevolazioni per incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili nonchè per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica;».

7.32**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) previsione di particolari agevolazioni per i vari tipi di riscaldamento utilizzati nelle aree di montagna».

7.33**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «revisione» fino a: «l'incidenza» con le seguenti: «riduzione o azzeramento dell'incidenza».

7.34**Respinto**

DE PETRIS, BONAVITA, GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, CASTELLANI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «essenziali» con le seguenti: «che determinano un ridotto impatto ambientale».

7.35**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «essenziali» aggiungere le seguenti: «a bassa emissione di sostanze inquinanti in atmosfera».

7.36**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «previsione di forme di».

7.37**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino alla fine della lettera.

7.38**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino alla fine della lettera.

7.39**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

7.40**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, CASTELLANI

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «snellimento» inserire le seguenti: «e semplificazione».

7.41**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «anche» fino alla fine della lettera.

7.42**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «coordinamento» con le seguenti: «non sovrapposizione».

7.43**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «coordinamento» con le seguenti: «non sovrapposizione».

7.44**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «, anche attraverso l'emanazione, entro trenta giorni, di una direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza per il coordinamento delle loro attività».

7.45**Respinto**

DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«1-bis) mantenimento della tassazione sulle emissioni di anidride carbonica come definita dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

7.46**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«1-bis) mantenimento della tassazione sulle emissioni di anidride carbonica come definita dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

7.47**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis) Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un aumento dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione pari a tre centesimi di euro per ogni litro.

1-ter) Il gettito derivante dall'aumento di cui al comma 1-bis è destinato prioritariamente alla sostituzione del parco autobus del trasporto pubblico locale con mezzi a basso impatto ambientale».

7.48**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

*Sopprimere il comma 2.***7.49****Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

*Sopprimere il comma 2.***7.50****Ritirato**

FRANCO Paolo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo, in relazione agli eventuali futuri incrementi dell'accisa sui tabacchi lavorati, è istituita una compartecipazione al gettito dell'accisa su tali prodotti, riferita ai soli incrementi di gettito, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia, destinata alle regioni per finanziare la spesa sanitaria in materia di patologie da fumo. La ripartizione delle somme percepite a titolo di compartecipazione è effettuata tra le regioni proporzionalmente al numero degli abitanti».

7.51**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare incrementi o riduzioni del gettito complessivo derivante dall'accisa come definita dal comma 2».

7.0.1**Respinto**

PAOLO Franco

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per l'eliminazione e trasformazione del canone RAI, secondo i seguenti criteri e principi:

a) istituzione della tassa sul servizio radiotelevisivo pubblico regionale;

b) assorbimento della quota di introiti del canone RAI, non assorbita dalla tassa di cui alla lettera a), nella fiscalità generale».

Art. 8.**8.1****Respinto**

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

8.2**Respinto**

BONAVIDA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)
- 1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi che occupano fino a quindici prestatori di lavoro, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deduzione dei conti relativi al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) per il computo del numero di lavoro si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario

effettivamente svolto, tenendo conto a tale proposito che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore; non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con la riduzione dell'IRAP e con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vengono stabilite le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini dell'IRAP.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alla Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto».

8.3

Respinto

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Riforma dell'imposta regionale sulle attività produttive*) -
1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare la determinazione della base imponibile eliminando il cosiddetto "terzo binario" e prevedendo, in via opzionale, la possibilità di determinazione con il metodo addizionale.

2. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla base imponibile dell'Irap è progressivamente escluso il costo del lavoro, e, per le piccole e medie imprese, la base imponibile così rideterminata è ridotta di almeno il 30 per cento. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti».

8.5**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. Il Governo è delegato ad emanare con uno o più decreti legislativi la graduale sostituzione nella base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) degli oneri sociali gravanti sul lavoro e, in quanto finanziariamente compatibile, del costo del lavoro, anche utilizzando in parziale o totale sostituzione l'inserimento degli ammortamenti».

8.6**Respinto**

RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per la riduzione di almeno il 30 per cento della base dell'imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le piccole e medie imprese».

8.7**Respinto**

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per ridurre il prelievo attraverso la deduzione dalla base imponibile di 10.000 euro sia per il soggetto passivo dell'imposta che per i dipendenti dello stesso fino ad un massimo di quattro, ovvero fino ad un massimo di 50.000 euro».

8.8**Respinto**

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per semplificare la determinazione dalla base imponibile eliminando il "terzo binario" e prevedendo, in via opzionale, la possibilità di determinazione con il metodo addizionale».

8.4**Respinto**

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI

Alla rubrica, sopprimere la parola: «graduale».

8.9**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», aggiungere le altre: «d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione».

8.10**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «Governo», aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione,».

8.11**Respinto**

TURCI, D'AMICO, CASTELLANI, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, sopprimere la parola: «graduale».

8.12**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere la parola: «graduale».

8.13**Respinto**

EUFEMI

Al comma 1, sopprimere la parola: «graduale».

8.14**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole da: «per la graduale eliminazione» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «di revisione dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto, nonchè del comma 144, lettera e), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti la fissazione al 7,25 per cento dell'aliquota dovuta dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, nonchè dall'impresa manifatturiera con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

8.15

Respinto

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI

Al comma 1, sostituire la parola: «eliminazione» con le seguenti: «riduzione dell'incidenza».

8.16

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «eliminazione» con le seguenti: «riduzione dell'incidenza».

8.17

Respinto

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

Al comma 1, sostituire le parole: «con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi» con le seguenti: «con il passaggio ad un sistema articolato secondo due aliquote progressive del 3,25 e 4,25 per cento».

8.18

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, dopo le parole: «costo del lavoro», aggiungere le seguenti: «e degli oneri finanziari».

8.19**Respinto**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi», inserire le parole: «, e con fissazione della soglia di esenzione a 11.000 euro».

8.20**Accolto**

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO PAOLO, BRUNALE

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi».

8.21**Respinto**

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per le imprese fino a 10 dipendenti».

8.22**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e garantire preventivamente anno per anno in raccordo alle leggi finanziarie il finanziamento di quanto precedentemente previsto».

8.23**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e garantire preventivamente anno per anno in raccordo alle leggi finanziarie il finanziamento di quanto precedentemente previsto».

8.24**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more della graduale eliminazione prevista al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento";

b) Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonchè dal comma 1 dell'articolo 45";

c) il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso;

d-quinquies) le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.25**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La graduale eliminazione prevista al comma 1 potrà avvenire solo con la garanzia di pari entrate a carico del bilancio dello Stato a favore del bilancio di ciascuna regione e provincia autonoma, che in ogni caso dovranno avere garantito invarianza di gettito».

8.26**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La graduale eliminazione prevista al comma 1 potrà avvenire solo con la garanzia di pari entrate a carico del bilancio dello Stato a favore del bilancio di ciascuna regione e provincia autonoma, che in ogni caso dovranno avere garantito invarianza di gettito».

8.0.1**Respinto**

FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«8-bis.

(Principi di coordinamento con la finanza decentrata)

1. L'esercizio della delega prevista dalla presente legge avviene nel rispetto del seguente principio di coordinamento con la finanza decentrata:

a) semplificazione del sistema di riscossione delle somme percepite a titolo di addizionale a tributi erariali, comprese le accise, al fine di garantire agli enti locali e regionali destinatari di tali risorse l'attribuzione diretta delle somme versate».

8.0.2**Dichiarato inammissibile**

EUFEMI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«8-bis.

(Disposizioni relative all'organizzazione dell'amministrazione finanziaria e del contenzioso tributario)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che prevedano:

a) una ristrutturazione organizzativa dell'amministrazione finanziaria con contestuale soppressione delle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'attribuzione di tutte le competenze ad uffici centrali e periferici di amministrazione diretta dello Stato;

b) riorganizzazione dell'attuale sistema del contenzioso tributario secondo principi che prevedano:

1) una competenza generale delle commissioni tributarie su tutti i tributi anche se di attribuzione degli enti locali;

- 2) un rigoroso sistema di incompatibilità dei giudici tributari;
- 3) remunerazione dei giudici tributari commisurata all'entità del lavoro svolto;
- 4) competenza territoriale delle commissioni tributarie, corrispondenti alle circoscrizioni dei tribunali per quanto riguarda le commissioni provinciali e ai distretti delle Corti di appello per quanto riguarda le commissioni regionali;
- 5) snellimento delle procedure dinanzi alle commissioni tributarie».

8.0.3

Dichiarato inammissibile

EUFEMI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis. L'autorizzazione alla pubblicità dei presidi medico-chirurgici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 1998, prevista dall'articolo 201 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è rilasciata dai competenti Uffici del Ministero della salute.

Decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda per l'autorizzazione alla pubblicità, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della salute, di accoglimento o di diniego della domanda medesima, equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Il termine è interrotto non più di una volta per richiesta di integrazione della documentazione presentata.

Sul messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi dell'autorizzazione e della richiesta dell'autorizzazione (data di presentazione della domanda)».

Art. 9.**9.1****Respinto**

RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Attuazione e copertura finanziaria)

1. L'attuazione della riforma, tramite provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, è sottoposta al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi del bilancio dello Stato. Sino al completamento dell'attuazione della presente legge ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo presenta al Parlamento un programma complessivo, articolato per anno, di progressiva attuazione della riforma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari e l'indicazione della loro copertura finanziaria. Le Camere entro 30 giorni dalla trasmissione, e previo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari che sono vincolanti se rilevano la violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, deliberano l'adozione del programma. L'operatività del programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

2. Quanto previsto dal comma 1, prima di entrare in vigore, deve in ogni caso essere preceduto dall'approvazione della legge finanziaria annuale per garantire il rispetto dei saldi di bilancio previsti.

3. In sede di prima applicazione la riforma dovrà in ogni caso riguardare i redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 ed i contribuenti meno abbienti nonché le piccole e medie imprese.

4. Dall'attuazione della riforma di cui alla presente legge non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verificino scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. L'eventuale riduzione delle entrate delle re-

gioni a statuto ordinario e speciale, nonché degli enti locali, derivante dall'attuazione della presente riforma sarà compensata, d'intesa con le regioni e gli enti locali, da trasferimenti o da compartecipazioni.

6. Ad ogni riduzione della pressione fiscale statale derivante dalla presente legge non deve corrispondere un incremento della pressione fiscale del settore pubblico allargato».

9.2

Respinto

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'attuazione della riforma, tramite provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, è sottoposta al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi del bilancio dello Stato. Sino al completamento dell'attuazione della presente legge ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo presenta al Parlamento un programma complessivo, articolato per anno, di progressiva attuazione della riforma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari e l'indicazione della loro copertura finanziaria. Le Camere entro 30 giorni dalla trasmissione, e previo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari che sono vincolanti se rilevano la violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, deliberano l'adozione del programma. L'operatività del programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura».

9.3

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è modulata»: fino alla fine del comma, con le seguenti: «, tramite provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, è sottoposta al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi del bilancio dello Stato. Sino al completamento dell'attuazione della presente legge ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo presenta al Parlamento un programma complessivo, articolato per anno, di progressiva attuazione della riforma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari e l'indicazione della loro coper-

tura finanziaria. Le Camere, entro 30 giorni dalla trasmissione, e previo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari che sono vincolanti se rilevano la violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, deliberano l'adozione del programma. L'operatività del programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura».

9.4

Respinto

RIPAMONTI, DE PETRIS, CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro due anni» con le seguenti: «entro un anno».

9.5

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

9.6

Respinto

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «, e comunque non oltre il 1° gennaio 2004».

9.7

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «e comunque non oltre il 1° gennaio 2004».

9.8**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

All'articolo 9, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «tenuto anche conto» fino alla fine del comma».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

9.9**Respinto**

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale».

9.10**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale».

9.11**Respinto**

SALERNO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sistema previdenziale» aggiungere il seguente periodo: «Nella definizione dei decreti legislativi per l'attuazione della riforma del regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata non prima del decorso di dodici mesi dalla data di approvazione dei decreti legislativi e comunque in coincidenza con l'inizio dell'anno solare».

9.12**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In sede di prima applicazione la riforma dovrà in ogni caso riguardare i redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 ed i contribuenti meno abbienti nonché le piccole e medie imprese».

9.13**Respinto**

RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Quanto previsto dal comma precedente, prima di entrare in vigore, deve in ogni caso essere preceduto dall'approvazione della legge finanziaria annuale per garantire il rispetto dei saldi di bilancio previsti».

9.14**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinato all'approvazione della legge finanziaria annuale per garantire il rispetto dei saldi di bilancio previsti».

9.15**Dichiarato inammissibile**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Dall'attuazione della riforma di cui alla presente legge non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verificano scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

9.16**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Dopo il comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, fermi restando gli stanziamenti del bilancio statale al 31 dicembre 2002 incrementati del 10 per cento annuo e relativi alle spese tese a garantire almeno l'attuale livello di spesa sociale del paese».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

9.17**Respinto**

TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, GIARETTA, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.18**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ad ogni riduzione della pressione fiscale derivante dalla presente legge non deve corrispondere un incremento della pressione fiscale del settore pubblico allargato».

9.19**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nella legge finanziaria sono indicate contemporaneamente le risorse correlate da impegnare per politiche di equità sociale secondo le seguenti priorità:

- a) estensione del reddito minimo garantito a tutte le aree svantaggiate del nostro territorio nazionale ed incremento del suo importo;
 - b) aumento dell'indennità di disoccupazione fino ad un importo pari al 50 per cento dell'ultima retribuzione;
 - c) maggiorazione dell'assegno al nucleo familiare con particolare riguardo ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed incremento dell'assegno per il terzo figlio».
-

9.30**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «da 3 a 8» con le seguenti: «4, 5, 6 e 7».

9.40**Accolto**

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei commi 3 e 4».

9.50**Accolto**

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale e quelle relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8».

9.20**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le eventuali perdite di gettito derivanti dall'attuazione della riforma fiscale, così come definitiva dagli articoli precedenti, per le regioni e gli enti locali territoriali, saranno compensate, d'intesa con la Conferenza Unificata, con compartecipazioni ai tributi erariali o con trasferimenti di tributi erariali. La riforma non deve produrre perdita di gettito per le singole regioni e singoli enti locali territoriali e nuovi oneri per lo Stato».

9.21**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle regioni e agli enti locali è consentito recuperare tramite trasferimenti erariali il minor gettito derivante dal nuovo sistema delle de-

duzioni introdotto dalla riforma dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 3 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce annualmente con apposito decreto l'entità di tali trasferimenti».

9.22

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

All'articolo 9, comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

9.23

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ad ogni riduzione della pressione fiscale derivante dalla presente legge non deve corrispondere un incremento della pressione fiscale del settore pubblico allargato».

9.24**Decaduto**

PASTORE, SCARABOSIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro sei mesi dalla scadenza dell'ultimo termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, il Governo adotterà il codice previsto dall'articolo 2».

9.25**Respinto**

ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO, SALZANO

Al comma 6, dopo le parole: «sono garantiti» inserire le seguenti: «per i gettiti d'imposta di cui all'articolo 1».

9.60**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 6, dopo la parola: «compartecipazioni» inserire le seguenti: «, da attuare nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica».

9.26**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

6-ter. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonchè dal comma 1 dell'articolo 45".

6-quater. Al comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 e soppresso.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.1

Dichiarato inammissibile

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I trasferimenti in essere al 31 dicembre 2003 per comuni e province dovranno dal 1° gennaio 2004 essere completamente sostituiti, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, con partecipazione o trasferimenti di tributi erariali. D'intesa con la Conferenza unificata, i trasferimenti dello Stato, a copertura di competenze, funzioni e deleghe conferite dallo Stato, dovranno essere trasformati in compartecipazioni o trasferimenti di tributi erariali.

2. Nell'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 1 si dovranno considerare gli squilibri territoriali prodotti dalle diverse potenzialità fiscali del territorio con l'istituzione di un apposito fondo, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione».

9.0.2

Dichiarato inammissibile

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di non incrementare la pressione fiscale del settore pubblico allargato e di fornire comunque agli enti locali le risorse necessarie a copertura delle loro competenze e funzioni:

1) I trasferimenti in essere al 31 dicembre 2003 per comuni e province dovranno dal 1° gennaio 2004 essere completamente sostituiti, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, con partecipazione o trasferimenti di tributi erariali. D'intesa con la Conferenza unificata, i trasferimenti dello Stato, a copertura di competenze, funzioni e deleghe conferite dallo Stato, dovranno essere trasformati in compartecipazioni o trasferimenti di tributi erariali;

2) nell'attuazione delle disposizioni contenute nel punto 1 si dovranno considerare gli squilibri territoriali prodotti dalle diverse potenzia-

lità fiscali del territorio con l'istituzione di un apposito fondo, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione».

9.0.3

Dichiarato inammissibile

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di non incrementare la pressione fiscale del settore pubblico allargato e di fornire comunque agli enti locali le risorse necessarie a copertura delle loro competenze e funzioni, d'intesa con Anci, Upi e sentite le regioni, si provvederà a determinare i principi fondamentali per consentire a comuni e province di istituire tasse di scopo nelle materie di loro competenza».

9.0.4

Dichiarato inammissibile

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di non incrementare la pressione fiscale del settore pubblico allargato e di fornire comunque agli enti locali le risorse necessarie a copertura delle loro competenze e funzioni, d'intesa con Anci, Upi e sentite le regioni, si provvederà a determinare i principi fondamentali per consentire a comuni e province di istituire tasse di scopo nelle materie di loro competenza».

9.0.5**Dichiarato inammissibile**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. D'intesa con Anci, Upi e sentite le regioni, si provvederà a determinare i principi fondamentali per consentire a comuni e province di istituire tasse di scopo nelle materie di loro competenza».

Art. 10.**10.1****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

*Sopprimere l'articolo 10.**Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 all'articolo 6, sopprimere il comma 1.**Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

10.2**Ritirato**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 1.

10.3**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I pareri motivati per violazione del comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione, sono vincolanti».

10.4**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «I pareri motivati per violazione del comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione, sono vincolanti».

10.5**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'entrata in vigore del o dei decreti avverrà in ogni caso previa approvazione definitiva della successiva legge finanziaria. Per ogni anno previsto di attuazione della presente legge e per ogni materia prevista dagli articoli da 3 a 8, l'entrata in vigore del o dei decreti sarà contemporanea e non ripetibile nel corso dello stesso anno. Eventuali decreti correttivi seguiranno la stessa procedura nell'anno successivo».

10.6**Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'entrata in vigore del o dei decreti avverrà in ogni caso previa approvazione definitiva della legge finanziaria. Per ogni anno previsto di attuazione della presente legge e per ogni materia prevista dagli articoli da 3 a 8, l'entrata in vigore del o dei decreti sarà contemporanea e non ripetibile nel corso dello stesso anno. Eventuali decreti correttivi seguiranno al stessa procedura nell'anno successivo».

10.7**Accolto**

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO PAOLO

Al comma 3, sostituire la parola: «anche» con la seguente: «esclusivamente».

10.8**Respinto**

PASQUINI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I pareri motivati per violazione del comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione, sono vincolanti».

10.9**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Al comma 4, dopo le parole: «decreti legislativi», aggiungere la seguente: «non».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

10.10

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Al comma 5, dopo le parole: «decreti legislativi», aggiungere la seguente: «non».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

10.11**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo», aggiungere la seguente: «non».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Art. 3.

Coord.1

Accolta

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «del 23 per cento» con le altre: «pari al 23 per cento»; sostituire inoltre le parole: «del 33 per cento» con le altre: «al 33 per cento».

Art. 4.

Coord.2

Accolta

IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), penultimo periodo, sostituire le parole: «alla seconda parte» con le altre: «al secondo periodo».

Coord.4

Accolta

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «indebitamento erogato o garantito» con le seguenti: «indebitamento erogato».

Al comma 1, lettera g), sopprimere il seguente periodo: «rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie ottengono lo stesso risultato economico;».

Art. 10.

Coord.3

Accolta

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «adottate ai sensi» inserire le seguenti:
«degli articoli da 3 a 8».*
